Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 aprile 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **894.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione del dipinto su tavola di Dosso Dossi, raffigurante « Adorazione dei pastori » (cm 47,6 × 65), disposta dalla signora Siller Giulia ved. Tinozzi a favore dello Stato con atto notarile 3 luglio 1972, n. 25619 di repertorio a rogito del notaio dott. Giulio Filiberti, rettificato con atto del 12 aprile 1972, n. 36382 di repertorio a rogito medesimo notaio. L'opera suddetta viene, altresì, destinata alla pinacoteca nazionale di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **895.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Modena ad acquistare un immobile.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Modena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 23.750.000 la porzione di immobile rappresentata da un appartamento al primo piano, tre vani al solaio, due vani al piano terra e cortiletto interno di un fabbricato sito in Modena, via Emilia, 75, di proprietà del Consorzio nazionale produttori canapa, come da rogito per notaio Gaetano Ciuro di Roma, n. 23999 di repertorio, del 12 dicembre 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1974, n. **896.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 10 e 12 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. **111**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere della Marina militare nel comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruiti o da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lecce, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. **112**.

Istituzione di un consolato di 2ª categoria in Suva (isole Figi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Suva (Isole Figi) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato delle isole Figi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1975, n. **113**.

Programma suppletivo di emissione di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di francobolli per l'anno 1975 con le seguenti serie di francobolli: commemorativi del 450° anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina; celebrativi della XXI sessione dell'Associazione internazionale del congresso delle ferrovie; dedicati agli emigranti italiani nel mondo; celebrativi del centenario della unificazione degli Archivi di Stato; celebrativi del centenario della legge organica del notariato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1975 delle seguenti serie di francobolli:

1) commemorativi del 450° anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina;

2) celebrativi della XXI sessione dell'Associazione internazionale del congresso delle ferrovie;

3) dedicati agli emigranti italiani nel mondo;

4) celebrativi del centenario dell'unificazione degli Archivi di Stato;

5) celebrativi del centenario della legge organica del notariato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1975, n. **114**.

Emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'apportunità di emettere nell'anno 1976 le seguenti serie di francobolli: commemorativi del 150° anniversario della nascita di Silvestro Lega; commemorativi del 4° centenario della morte di Tiziano Vecellio; celebrativi del centenario della istituzione della Avvocatura dello Stato; commemorativi del 450° anniversario della morte di Vittore Carpaccio; commemorativi del 750° anniversario della morte di S. Francesco d'Assisi; celebrativi del 30° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana; celebrativi della Idea Europea; celebrativi della 18ª giornata del francobollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1976 delle seguenti serie di francobolli:

1) commemorativi del 150° anniversario della nascita di Silvestro Lega;

2) commemorativi del 4° centenario della morte di Tiziano Vecellio;

3) celebrativi del centenario della istituzione della Avvocatura dello Stato;

4) commemorativi del 450° anniversario della morte di Vittore Carpaccio;

5) commemorativi del 750° anniversario della morte di S. Francesco d'Assisi;

6) celebrativi del 30° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana;

7) celebrativi della Idea Europea;

8) celebrativi della 18ª giornata del francobollo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1975

LEONE

MORO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 64

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 26 novembre 1973, n. 827)

Nella legge 26 novembre 1973, n. 827, concernente attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 dicembre 1973, sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'allegato *B* la denominazione, per la terza categoria di vetro cristallo, indicata con la parola « *Kristallyngla* » deve leggersi « *Kristallijnglas* »;

nell'allegato C, al punto 1.3. dove è scritto: « 15 cc $NClO_4$ », leggasi: « 15 cc $HClO_4$ » e dove è scritto: « 25 cc *Hf* », leggasi: « 25 cc *HF* ».

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Determinazione della retribuzione mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo dovuto per il personale gestore delle ricevitorie del lotto, per l'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 39, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1955 recante la determinazione della somma mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo afferente all'assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, dovuto per il personale delle ricevitorie del lotto;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1964 che ha adeguato la misura della somma mensile predetta per il personale gestore delle ricevitorie del lotto;

Ritenuta la necessità di rendere automatico l'adeguamento della somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo per l'assistenza di malattia gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali nei confronti del personale gestore delle ricevitorie del lotto con riferimento al variare della misura della retribuzione dei dipendenti statali presa a riferimento;

Ritenuto che la somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi suddetti debba essere determinata con riferimento alle retribuzioni percepite dal personale dello Stato con qualifica di coadiutore principale alla seconda classe di stipendio;

Decreta:

La base per la commisurazione dei contributi per l'assistenza di malattia dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per conto dei gestori delle ricevitorie del lotto, è costituita dalla retribuzione percepita dal personale statale con qualifica di coadiutore principale alla seconda classe di stipendio; in godimento della aggiunta di famiglia per la moglie ed un figlio di età superiore ai quattordici anni e residenza in località con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

La somma fissa da prendere a base per il calcolo dei contributi predetti è ragguagliata al totale degli elementi della retribuzione compreso il rateo della tredicesima mensilità e le aggiunte di famiglia, nella misura considerata imponibile per l'assistenza sanitaria nei confronti del personale statale preso a riferimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1975
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 63

(3143)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Variazioni concernenti i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari dal 1965 al 1972.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1073;

Viste le leggi 30 maggio 1965, n. 574; 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581; 18 luglio 1966, n. 6339; 7 agosto 1967, n. 5013; 16 marzo 1968, n. 1574; 23 gennaio 1970, n. 601 e 10 febbraio 1972, n. 432, con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere, policlinici, cliniche universitarie e ospedali clinicizzati negli anni finanziari dal 1965 al 1972, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che, a causa degli aumenti intervenuti nel frattempo nei costi dei materiali e della mano d'opera si rende necessario procedere per talune opere incluse nei programmi succitati, al conseguente aggiornamento dei rispettivi costi anche in relazione alle diverse dimensioni delle costruzioni;

Sentite le regioni ed i Ministeri competenti;

A termini della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi annessi ai decreti interministeriali di approvazione dei programmi indicati in premessa sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

Comune	Ente e natura dei lavori	Costo opera	Spesa ammessa a contributo	*Variazioni*
		espresso in milioni		
		PUGLIA *Provincia di Bari*		
Bari-Carbonara . .	Ospedale generale regionale « Di Venere » - Completamento ospedale	2.450	2.450	Costo dell'opera L. 4.324,999 milioni
		ABRUZZI *Provincia di Teramo*		
Atri	Ente ospedaliero provinciale « S. Liberatore » - Lavori di ampliamento e completamento	1.915	1.915	Costo dell'opera L. 2.793,197 milioni

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1975
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 197

(3108)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 5 aprile 1975, prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Chiesa di Cristo, in Milano, ente di culto acattolico, costituito per rogito del notaio dott. Giuseppe De Carli in Milano, repertorio n. 29398, atti pubblici del 4 giugno 1974, n. 10528/A, serie *E.*;

Considerato che il collegio direttivo della Chiesa di Cristo, in Milano, rappresentato dal suo presidente prof. Faustino Salvoni è l'organo esecutivo e rappresentativo della predetta Chiesa di Cristo, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge succitata;

Visto il verbale in data 9 aprile 1975 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto di ogni nuova iscrizione al fondo di previdenza per ogni ministro di culto della Chiesa di Cristo, in Milano, deve essere esibita, a cura del presidente della Chiesa di Cristo, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza in Italia;
d) attestazione del presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, relativa all'avvenuta nomina del ministro di culto con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione della residenza in Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.

Con l'elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa di Cristo ed iscritto al fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del Ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: Gui

(3209)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pisa, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto nel comune di Volterra: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

portabagagli operanti nel comune di Pisa: 11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili;

tassisti: 4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3110)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 699, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta in data 20 settembre 1974 pervenuta dalla Chiesa di Cristo, in Milano, associazione di culto acattolico;

Considerato che il collegio direttivo della Chiesa di Cristo, in Milano, rappresentato dal suo presidente prof. Faustino Salvoni, è l'organo esecutivo e rappresentativo della predetta Chiesa di Cristo, cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 9 aprile 1975 relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto dagli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, concernente l'assistenza sanitaria prestata dall'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M., in favore dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903), e ai loro familiari viventi a carico competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente della Chiesa di Cristo, in Milano, trasmette alla sede centrale e alla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto della chiesa stessa rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il presidente, inoltre, porta a conoscenza dell'I.N.A.M., entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Il versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, n. 669, viene effettuato da parte dei singoli ministri di culto direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Chiesa di Cristo, in Milano, presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di malattie ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorrono l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: GUI

(3210)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

accompagnatori bestiame, mattazione, scuoiatura, facchinaggio in genere (mercato carni): 14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.400 mensili;

autotrasportatori: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;

facchinaggio generico: 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;

facchinaggio svolto presso i mercati generali: 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;

portabagagli: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.100 mensili;

tassisti: 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3111)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1975.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini e in particolare gli articoli 4 e 6, con cui gli Stati membri sono autorizzati ad accordare, a beneficio dei produttori, in sostituzione dei premi previsti all'art. 1, un premio per il mantenimento delle vacche o un premio alla nascita dei vitelli;

Visto l'art. 10 del regolamento (CEE) n. 848/75 della commissione del 1° aprile 1975, recante le modalità di applicazione del regime dei premi in favore dei produttori di bovini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti di organismo di intervento nel mercato derivanti dalla entrata in vigore del citato regolamento (CEE) numero 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione delle disposizioni contenute nello art. 4 del regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 è concesso ai produttori il premio alla nascita dei vitelli, di cui all'art. 6 del regolamento medesimo.

Tale premio è concesso nell'importo di L. 47.992 per ogni vitello nato durante la campagna di commercializzazione 1975-76, che ha avuto inizio il 3 marzo 1975, ed è corrisposto in due versamenti uguali, di L. 23.996 ciascuno; di cui il primo, se il vitello è nato vivo, entro 60 giorni successivi alla data di accettazione della domanda, ed il secondo entro il dodicesimo mese successivo alla data di accettazione della domanda medesima, se il vitello è ancora in vita all'età di un anno.

Il diritto al primo versamento spetta al detentore della vacca genitrice, mentre il secondo versamento spetta al detentore del vitello al compimento del dodicesimo mese di vita.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 del presente decreto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., sulla base delle norme che ne regolano il funzionamento, a domanda dei produttori interessati, da presentare allo ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio cui le regioni abbiano affidato le relative funzioni, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati dal 3 marzo 1975 alla data di applicazione delle presenti disposizioni, che sarà determinata con provvedimento dell'A.I.M.A., il termine per la presentazione della domanda decorre da tale data.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A. comunicherà alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito delle loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici cui le regioni abbiano affidato le relative funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

(3312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Goriano Sicoli

Con decreto ministeriale 7 agosto 1974, n. 1456, è stato approvato l'atto n. 95362 di rep. del 16 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Goriano Sicoli, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in Goriano Sicoli (L'Aquila), estesa mq 724, riportata nel nuovo catasto terreni di Goriano Sicoli, per mq 694 al foglio di mappa n. 12, particella n. 465, partita 609, intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) e per mq 30 al foglio di mappa n. 12, particella n. 466, partita n. 461, erroneamente intestata al comune di Goriano Sicoli, mentre appartiene al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) e nella planimetria tratturale con la lettera « E ».

(2990)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2144/M)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.313.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2145/M)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.327.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2161/M)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2110/M)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2111/M)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2112/M)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2113/M)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2114/M)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2115/M)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2116/M)

Autorizzazione al comune di S. Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di S. Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2117/M)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Oristano viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 633.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2118/M)

Autorizzazione al comune di Plodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Plodio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2119/M)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2120/M)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2121/M)

Autorizzazione al comune di Fano Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, il comune di Fano Adriano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.652.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2122/M)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1975, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 631.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2123/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1975, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2124/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1975, il comune di Montecatini Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2125/M)

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1975, il comune di Casoria (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2126/M)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1975, il comune di Crema (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2127/M)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Figline Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2128/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2129/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2130/M)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1975, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 605.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2131/M)

Autorizzazione al comune di Melegnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Melegnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2132/M)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2133/M)

Autorizzazione al comune di Casalgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Casalgrande (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2134/M)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2135/M)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1975, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2136/M)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2137/M)

Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Alpignano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2138/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Bagnolo Mella (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2139/M)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2140/M)

Autorizzazione al comune di Thiene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Thiene (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2141/M)

Autorizzazione al comune di Viadana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Viadana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2142/M)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2143/M)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2146/M)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.994.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2147/M)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(2148/M)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2149/M)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2150/M)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2151/M)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2152/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2153/M)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 20.553.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2154/M)

Autorizzazione al comune di Lecce nei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Lecce nei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2155/M)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2156/M)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2157/M)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 812.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2158/M)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2159/M)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2160/M)

Autorizzazione al comune di Aci S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Aci S. Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2162/M)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2163/M)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2164/M)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 724.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2165/M)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2166/M)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2167/M)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2168/M)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2169/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pontecagnano Faiano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pontecagnano Faiano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 21 giugno 1967, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 in data 11 luglio 1967.

(2862)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania-Sigonella

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Belpasso della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania-Sigonella con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 27 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 19 luglio 1967.

(2809)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Ramacca (Catania) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania-Sigonella con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967.

(2900)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Lentini (Siracusa) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania-Sigonella con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 27 giugno 1967, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 19 luglio 1967.

(2901)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM per il periodo dal 1° settembre 1974 al 31 gennaio 1975, dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso)

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi					SAMA e PTOM (1)				
			dal 1°-9-74 al 21-11-74	dal 22-11-74 al 5-12-74	dal 6-12-74 al 12-12-74	dal 13-12-74 al 19-12-74	dal 20-12-74 al 31-12-74	dal 1°-9-74 al 21-11-74	dal 22-11-74 al 5-12-74	dal 6-12-74 al 12-12-74	dal 13-12-74 al 19-12-74	dal 20-12-74 al 31-12-74
10.06		Riso:										
		A. risone o riso semigreggio:										
		I. risone:										
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:										
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:										
		I. riso semilavorato:										
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	zero	645,58	1.107,89	1.819,27	2.180,79	zero	zero	zero	393,18	592,26
		II. riso lavorato:										
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	zero	692,22	1.187,86	1.937,56	2.337,40	zero	zero	zero	419,83	639,74
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLA MERCE	Paesi terzi					SAMA e PTOM (1)				
			dal 1°-1-75 al 2-1-75	dal 3-1-75 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 16-1-75	dal 17-1-75 al 23-1-75	dal 24-1-75 al 31-1-75	dal 1°-1-75 al 2-1-75	dal 3-1-75 al 9-1-75	dal 10-1-75 al 16-1-75	dal 17-1-75 al 23-1-75	dal 24-1-75 al 31-1-75
10.06		Riso:										
		A. risone o riso semigreggio:										
		I. risone:										
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi.	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:										
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi.	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:										
		I. riso semilavorato:										
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi.	2.261,60	4.623,15	6.674,83	7.568,64	6.697,32	636,41	1.935,06	3.063,77	3.553,58	3.073,77
		II. riso lavorato:										
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi.	2.424,03	4.956,35	7.155,47	8.113,42	7.180,46	688,06	2.080,83	3.290,35	3.816,81	3.307,01
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(2731)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ripi all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Governatore: CARLI

(3093)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cetona

Con deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1975, n. 1648, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cetona (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2875)

Approvazione del piano di zona del comune di Rosignano Marittimo

Con deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1975, n. 1644, è stato approvato il piano di zona per il capoluogo e frazioni, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Rosignano Marittimo (Livorno) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2878)

Approvazione del piano di zona del comune di Montepulciano

Con deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1975, n. 1649, è stato approvato il piano di zona, frazione Acquaviva, determinazioni, delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Montepulciano (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2879)

Approvazione del piano di zona del comune di Signa

Con deliberazione della giunta regionale 5 marzo 1975, n. 1935, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare e programma di fabbricazione, determinazioni finali, del comune di Signa (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonchè della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2880)

Varianti al piano regolatore generale del comune di San Marcello Pistoiese

Con deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1975, n. 1647, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale, determinazioni, del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2876)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Manciano

Con deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1975, n. 1643, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale, determinazioni finali, del comune di Manciano (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2877)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Sorbolo

Con delibera della giunta regionale 7 marzo 1975, n. 582, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. numero 1717/1716 nella seduta del 24 marzo 1975) è stato approvato il piano della zona da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sorbolo (Parma) adottato con deliberazione consiliare 12 luglio 1974, n. 123.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 aprile 1975, n. 290, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3052)

Variante al piano regolatore generale del comune di San Giorgio di Piano

Con delibera della giunta regionale 7 marzo 1975, n. 590 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 1725/1737 nella seduta del 24 marzo 1975) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di San Giorgio di Piano (Bologna) con deliberazione consiliare 13 giugno 1973, n. 126.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 aprile 1975, n. 299, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3053)

Variante al piano di zona del comune di Castellarano

Con delibera della giunta regionale 7 marzo 1975, n. 586 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. numero 1721/1719 nella seduta del 24 marzo 1975) è stata approvata la variante parziale al piano della zona da destinare all'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Castellarano (Reggio Emilia) con deliberazione consiliare 18 aprile 1974, n. 64.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 aprile 1975, n. 303, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3055)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI

Concorso, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n 478;

Visto il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale ed in particolare il capitolo II, articoli 3 e seguenti, che detta norme per l'assunzione di personale a mezzo di pubblico concorso;

Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva del ruolo E.N.A.L.;

Sentito il parere della commissione del personale ai sensi dell'art. 30 del regolamento organico;

Sentito il parere del direttore generale;

Delibera:

di indire un pubblico concorso, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva del ruolo E.N.A.L. secondo il seguente regolamento:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva del ruolo E.N.A.L., tabella *A* (Ente nazionale assistenza lavoratori).

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza, laurea in scienze politiche, laurea in scienze economiche e commerciali, laurea in scienze statistiche demografiche ed attuariali, laurea in sociologia.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto di entrambi i ruoli dell'E.N.A.L. che rivestano, alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, debbono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti e imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni di cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato della carriera di concetto, di uno dei ruoli dell'E.N.A.L., nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Limite di età

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 3 è altresì elevato per quei candidati che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per godere del beneficio dell'aumento del limite di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressamente menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale dovranno pervenire all'E.N.A.L. - Ente nazionale assistenza lavoratori - Via Caltagirone n. 6 - 00182 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dall'archivio generale dell'E.N.A.L.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'E.N.A.L. o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione delle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

L'E.N.A.L. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili all'E.N.A.L. stesso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo ove gli aspiranti stessi risiedono, o dal funzionario competente per riceverle.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di pubblico impiego è sufficiente il visto del responsabile dell'ufficio con il timbro dell'unità funzionale di appartenenza.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'E.N.A.L. in osservanza del disposto di cui all'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Prove d'esame

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

diritto del lavoro e legislazione sociale;

diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto privato;

b) principi di economia politica e di politica economica;

c) contabilità di Stato;

d) elementi di statistica;

e) sociologia;

f) statuto, regolamenti e ordinamento dell'E.N.A.L.

Art. 8.

Svolgimento delle prove d'esame

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nel giorno, luogo ed ora che verranno comunicati con il relativo diario a ciascun candidato ammesso al concorso, non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Prove scritte

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 10.

Prova orale

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

Esito delle prove

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale dovrà essere data, con la comunicazione di cui al comma precedente, notizia del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo nei locali dell'E.N.A.L.

Art. 12.

Graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti che siano stati inclusi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

In ogni caso a parità di merito tra i candidati compresi nella graduatoria saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria generale del concorso

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con delibera del presidente dell'E.N.A.L. che dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

Il presidente dell'E.N.A.L. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento darà notizia agli interessati entro venti giorni dall'esito del concorso, con la precisazione del posto che ognuno occupa nella graduatoria.

Dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori del concorso dovranno far pervenire all'Ente nazionale assistenza lavoratori, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) il diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia conforme ad esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1968; n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso costituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) l'estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza di cui al precedente art. 12;

c) il certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) il certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) il certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), su carta da bollo;

f) il certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di sanitari di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

g) il documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare o certificato di esito della leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quellà della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 15.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova, e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del capo del servizio o ufficio cui saranno addetti, la nomina a consigliere di 3ª classe della carriera direttiva del ruolo E.N.A.L dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Art. 16.

Sede di servizio

I vincitori del concorso sceglieranno, in ordine di precedenza derivante dalla graduatoria di cui al precedente art. 13, una delle sedi di servizio, che verranno indicate dall'Ente con apposita comunicazione e non potranno chiedere di essere trasferiti ad altra sede prima di tre anni dall'immissione nei ruoli organici.

Art. 17.

Decadenza

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il presidente: PALMITESSA

Il segretario: MUSICO'

(3095)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7 del 15 aprile 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 139, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato l'esperimento pratico del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, con la qualifica di giardiniere ed ortolano « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3138)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, con esclusione di ogni altro tipo di laurea, abilitati all'esercizio della professione, avrà luogo a Roma, alle ore 8 del giorno 11 maggio 1975, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(3180)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli assistenti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1973, concernente l'elenco degli assistenti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 28 aprile 1973;

Vista la documentata istanza del dott. Bartolotta Giancarlo che chiede l'inclusione nell'elenco degli assistenti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli assistenti di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 27 febbraio 1973, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
397. Bartolotta Giancarlo	Salerno - 18 maggio 1943			si				

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2842)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Varese

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Varese, nell'ordine appresso indicato:

1. Landoni dott. Luigi	punti	91,06	su 132
2. Stefani dott. Pietro	»	84,43	»
3. Zoia dott. Mario	»	84,08	»
4. Seclì dott. Ernesto	»	81,39	»
5. Bay dott. Piero	»	80,03	»
6. Franco dott. Cosimo	»	79,68	»
7. Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
8. Raglianti dott. Luigi	»	79,21	»
9. Azzi dott. Palmiro	»	76,60	»
10. Simini dott. Giuseppe	»	69,55	»
11. Piceno dott. Emerico	»	67,20	»
12. Cagetti dott. Silvio	»	60,72	»
13. Marchiò dott. Eugenio	»	59,45	»
14. Lombardo dott. Giuseppe	»	56,25	»
15. Lazzano dott. Giuseppe	»	51,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3057)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, n. 3019, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, n. 3041, con cui la predetta commissione, unico restando il presidente nella persona del dirigente superiore Selleri dott. Giovanni, è stata integrata e suddivisa in sette sottocommissioni;

Considerato che il direttore di sezione Giorni Sergio, membro della 6ª sottocommissione, è impossibilitato, per motivi di servizio derivanti dalla sua applicazione presso la direzione centrale servizi bancoposta, ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Dragotto dott. Antonino è nominato membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tab. XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1974, n. 2794, in sostituzione del direttore di sezione Giorni Sergio.

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1975
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 111

(3083)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4074 del 19 aprile 1974 con la quale è stato indetto il pubblico concorso in oggetto;

Vista la successiva deliberazione n. 9054 del 4 settembre 1974 con la quale venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in oggetto;

Constatata la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento del concorso per assicurare nei comuni interessati l'assistenza veterinaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto è così composta:

Presidente:

Lucchi Anna Mari, funzionario amministrativo presso l'ufficio veterinario provinciale di Arezzo.

Componenti:

Battista Michele, assistente amministrativo presso l'ufficio del genio civile di Arezzo;

Romboli Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica presso l'Università di Pisa;

Romagnoli Aldo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Pisani Onelio, veterinario comunale di Pieve S. Stefano;

Giacobetti Lorenzo, funzionario veterinario presso l'ufficio veterinario provinciale di Grosseto.

Segretario:

Fognani M. Luisa, assistente amministrativo presso l'ufficio veterinario provinciale di Arezzo.

La commissione, che avrà sede in Arezzo, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente atto sarà pubblicato, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e, a cura dell'ufficio veterinario provinciale di Arezzo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico-veterinario provinciale, della prefettura ed in quello dei comuni interessati.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 12 febbraio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(3060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Padova

Con decreto 25 marzo 1975, n. 2299/8/5, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche in provincia di Padova:

1) comune di Albignasego, sede III di nuova istituzione; abitanti 1.850; farmacia rurale in zona « S. Maria dell'Annunziata »;

2) comune di Baone, sede unica rurale, vacante; indennità di avviamento: L. 2.545.800;

3) comune di Barbona, sede unica rurale, vacante;

4) comune di Carrara S. Stefano, sede unica rurale, vacante;

5) comune di Castelbaldo, sede unica rurale, vacante;

6) comune di Granze, sede unica rurale, vacante;

7) comune di Monselice, sede IV urbana di nuova istituzione, zona sud-ovest del comune; abitanti 5.052;

8) comune di Ponte S. Nicolò, sede II rurale in gestione provvisoria; zona centro del comune; indennità di avviamento: L. 4.416.000;

9) comune di Rubano, sede II rurale in zona centro; abitanti 3.676, di nuova istituzione;

10) comune di S. Margherita d'Adige, sede unica rurale, vacante;

11) comune di S. Urbano, sede unica rurale, in gestione provvisoria; indennità di avviamento: L. 4.534.203;

12) comune di Terrassa Padovana, sede unica rurale, vacante;

13) comune di Tombolo, sede II rurale, in zona Onara, di nuova istituzione; abitanti 2.301;

14) comune di Trebaseleghe, sede II rurale in zona « S. Ambrogio »; abitanti 1.545; in gestione provvisoria; indennità di avviamento non dovuta;

15) comune di Tribano, sede unica rurale; in gestione provvisoria; indennità di avviamento: L. 6.667.800;

16) comune di Urbana, sede unica rurale, vacante; indennità di avviamento: L. 2.978.000;

17) comune di Veggiano, sede unica rurale, vacante;

18) comune di Vighizzolo d'Este, sede unica rurale, vacante;

19) comune di Vigodarzere, sede II rurale in frazione Tavo, vacante;

20) comune di Vo', sede II rurale in frazione Vo' Vecchio, vacante.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei prescritti documenti e degli eventuali titoli, devono pervenire all'ufficio del medico provinciale di Padova, via Ospedale n. 20, entro le ore 12 del 30 settembre 1975.

Gli interessati potranno assumere più dettagliate notizie in ordine al concorso predetto presso l'ufficio del medico provinciale di Padova.

(3098)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, sulla costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

il primo comma dell'art. 21 è così modificato:

« Ogni comunità deve avere un servizio di tesoreria da affidarsi ad un istituto o azienda di credito »;

il terzo comma dell'art. 23 è così modificato:

« Fino a quando non si sarà provveduto alla nomina del presidente e della giunta, il consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 febbraio 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. **23.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Melandro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana « Melandro » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 febbraio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

(2581)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **24**.

Norme per la composizione di commissioni e comitati operanti nel settore sanitario e sociale nell'ambito delle materie trasferite o delegate alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina e la composizione di commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e sociale, nell'ambito delle materie trasferite o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

La composizione delle commissioni e dei comitati nei quali le norme vigenti prevedono la presenza, in qualità di presidenti, componenti o segretari, di funzionari dei ruoli tecnici o amministrativi del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno è così variata:

a) il funzionario medico o veterinario dei ruoli del Ministero della sanità si intende sostituito con un funzionario medico o veterinario in servizio presso gli uffici della regione Basilicata;

b) il funzionario amministrativo o impiegato nei ruoli del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno si intende sostituito con un funzionario amministrativo o impiegato regionale.

Ove le norme attualmente vigenti in materia indichino la qualifica del funzionario statale ai fini della composizione dei comitati e delle commissioni di cui alla presente legge, le sostituzioni previste dal presente articolo varranno effettuate tenendo conto della qualifica regionale corrispondente contenuta nella tabella *A* allegata alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 3.

Le sostituzioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 possono essere effettuate anche con personale medico o veterinario titolare di uffici comunali e consortili della Regione.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 della presente legge si applicano al consiglio provinciale di Sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, soltanto per quanto concerne la nomina del funzionario preposto allo svolgimento delle mansioni di segretario.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 marzo 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. **25**.

Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata organizza le celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza.

Art. 2.

Per le celebrazioni di cui sopra è autorizzata la spesa di L. 15.000.000.

Art. 3.

Alla definizione del programma celebrativo provvede l'ufficio di presidenza del consiglio il quale amministrerà i fondi, all'uopo stanziati, nell'ambito della normativa vigente in materia.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per l'anno 1975, si provvederà facendo carico al cap. 6 del bilancio per l'esercizio 1975.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 marzo 1975

VERRASTRO

(3009)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751060)